

Agenzia entrate: pronte istruzioni su rinvio udienze e sospensione termini processuali

Sono pronte le istruzioni dell'Agenzia sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini del processo tributario in seguito all'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19. Nella circolare n. 10/E di oggi le Entrate illustrano i primi chiarimenti in materia sulla base dell'articolo 83 del dl n.18/2020 ("Cura Italia") e dell'articolo 36 del dl n. 23/2020 ("Liquidità Italia").

Processo tributario, il rinvio delle udienze – Il documento di prassi di oggi precisa che, in riferimento al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 sono rinviate d'ufficio.

Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato.

Sospensione dei termini processuali ad ampio raggio – In sostanza, prosegue il documento di prassi, le disposizioni sulla sospensione dei termini, con l'ulteriore estensione della finestra temporale dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 prevista dal Dl "Liquidità" n. 23/2020, sono da intendersi di amplissima portata e con riferimento a tutti gli adempimenti processuali, tra cui la proposizione dell'appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell'atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del

ricorrente e del resistente, l'integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali.

La sospensione, invece, continua la circolare, non opera su altri termini, quali: quelli relativi ai procedimenti cautelari, quelli soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall'art. 6 del Dl n. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti, quello del 31 maggio 2020 concernente il pagamento della quinta rata relativa alla predetta definizione agevolata.

Stop anche dei termini per la proposizione del ricorso di primo grado e per la conclusione del procedimento di mediazione – Sono altresì sospesi, chiarisce l'Agenzia, sia il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente, sia il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.

Al riguardo, la sospensione ricomprende, come illustra la Circolare anche il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti.